

DG3 DOLCIARIA

Segnalazioni Whistleblowing

*D.lgs. 10 marzo 2023, n.24
attuativo della Direttiva UE 2019/1937*



- 1. Chi può segnalare?**
- 2. Cosa segnalare?**
- 3. I canali di segnalazione**
 - 3.1. Whistleblowing Software**
 - 3.2. ANAC**
 - 3.3. Divulgazione Pubblica**
- 4. Protezione del segnalante**

INDICE
dei contenuti

1. Chi può segnalare?


Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- Dipendenti pubblici
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non ancora cominciato
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Coloro che lavorano sotto la supervisione o direzione di appaltatori/ sub-appaltatori



2. Chi può segnalare?


Il **whistleblower** è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.



2. Cosa segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1 **Illeciti amministrativi, contabili, civili, penali**
- 2 **Condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231**
- 3 **Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**



**Violazioni di
disposizioni
normative
nazionali**

2. Cosa segnalare?

- 1 illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'**Unione europea**
- 2 atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari** dell'Unione
- 3 atti od omissioni riguardanti il **mercato interno** (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- 4 atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.



**Violazioni di
disposizioni
normative
europee**

2. Cosa segnalare?

La segnalazione
può avere ad
oggetto anche

1

Le informazioni relative alle condotte volte ad **occultare** le violazioni sopra indicate

2

Le attività illecite **non ancora compiute** ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti

3

I fondati sospetti

I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti

1

Canale interno (WHISTEBLOWER SOFTWARE.)

2

Canale esterno (gestito da **ANAC**)

3

Divulgazione Pubblica

4

Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile



ATTENZIONE

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

3. Cosa è Wistleblower Software ?

E' una piattaforma digitale adottata dalla DG3 Dolciaria Srl al fine di rafforzare l'esercizio del diritto da parte del Whistleblower.

Link:<https://whistleblowersoftware.com/secure/dg3dolciaria>

WHISTLEBLOWER

Cosa può segnalare?

- corruzione
- discriminazione
- conflitti di interesse
- violazione dei diritti umani
- salute e sicurezza sul lavoro
- condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231
- frode furto, uso improprio dei beni sociali
- pratiche anticoncorrenziali
- molestie psicologiche e molestie sessuali
- violazioni delle normative ambientali
- riciclaggio di denaro e finanziamento terrorismo
- violazioni di disposizioni normative europee

3.1. WHISTERBLOWER SOTWARE - VOICE

Tramite Messagistica Vocale

- tramite la piattaforma : <https://whistleblowersoftware.com/secure/dg3dolciaria>
- possibilita' di chiedere un incontro **di persona**

Istruzioni d'uso e benefici


Quando qualcuno decide di fare una segnalazione orale, **ha a disposizione la possibilita' di registrare un messaggio sulla piattaforma Whistleblower Software** . Le istruzioni **nella lingua selezionata** aiutano l'informatore a **registrare un messaggio il più dettagliato possibile**.

Mantiene la sicurezza e la riservatezza. Le segnalazioni orali effettuate tramite messaggio vocale vengono registrate direttamente, senza modifiche e senza filtri, sulla piattaforma Whistleblower Software.

Permette di rispettare gli obblighi di legge. La registrazione delle segnalazioni verbali soddisfa i requisiti legali per la protezione degli informatori in vigore.

Tramite la piattaforma Whistleblower Software può essere richiesto incontro diretto di persona sia per iscritto che in maniera orale.

Dopo la ricezione della segnalazione (Diagramma di Flusso)



3.2. Canale Esterno - Anac

E' possibile segnalare all'autorità solo ove ricorra una delle seguenti condizioni

1

Non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'**attivazione** obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, **non è attivo** o, anche se attivato, **non è conforme** a quanto previsto dall'articolo 4;

2

La persona segnalante **ha già effettuato** una segnalazione interna e la stessa **non ha avuto seguito**;

3

La persona segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione **possa determinare il rischio di ritorsione**;

4

la persona segnalante **ha fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire **un pericolo imminente o palese** per il pubblico interesse.

3.2 Divulgazione Pubblica



Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone»

3.3 Divulgazione Pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1

La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e **non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti** in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

2

La persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;

3

La persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare **il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito** in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4. Tutela della riservatezza



- Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
- E' tutelata anche l'identità delle **persone coinvolte** e **delle persone menzionate nella segnalazione**: “I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, **tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante”.

4. Protezione dalle ritorsioni

- È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
- Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, **anche solo tentato o minacciato**, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica **e che provoca o può provocare** alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».
- È inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.



4. Limitazione della responsabilità

- ▶ Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
 - coperte dall'obbligo di segreto o
 - relative alla tutela del diritto d'autore o
 - alla protezione dei dati personali ovvero
 - riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata
- ▶ «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste»
- ▶ Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'**elenco** degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, **pubblicato dall'ANAC sul proprio sito**, contiene gli enti del Terzo settore che garantiscono le misure di sostegno.

Le misure consistono in informazioni, **assistenza e consulenze a titolo gratuito** sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

4. La perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare